



# COMUNE DI ROCCANOVA

(Prov. di Potenza)

Piazza del Popolo n.12 – c.a.p. 85036

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO: provvedimenti relativi alla determinazione aliquote componente TASI (tributo servizi indivisibili –anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **nove del mese di settembre** alle ore **17,45**, in RoccanoVA e nel Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta **STR<sup>A</sup>ORDINARIA** di prima convocazione, sotto la presidenza del **Sindaco dr. Giulio EMANUELE**. Assume le funzioni di verbalizzazione il segretario comunale dott. Pierluigi GESUALDI.  
Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti	Assenti
----------	---------

EMANUELE Giulio	Sindaco – Presidente	x	
GRECO Rocco	Consigliere anziano	x	
BELLIZIO Annunziata	Consigliere	x	
COLLARINO Mariagrazia	Consigliere	x	
EMANUELE Maria Luisa	Consigliere	x	
NOVELLI Mariantonietta	Consigliere	x	
PESCE Maria	Consigliere	x	
PISANO Giovanni Carlo	Consigliere	x	
FRAUDATARIO Giovanni	Consigliere	x	
ARBIA Domenico Giovanni	Consigliere	x	
NOVELLI Catia	Consigliere	x	

Totale presenze e assenze	11	
---------------------------	----	--

Il Sindaco-Presidente **Dr. Giulio EMANUELE**, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'oggetto suindicato.

**Il Sindaco illustra l'argomento riportandosi alla proproposta;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e successive modificazione, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI ;
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota*

*massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12 quater, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014 e il saldo in data 16 dicembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con i relativi costi previsti in bilancio:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI	
1	Illuminazione pubblica	€	80.180,54
2	sicurezza	€	31.544,85

3	manutenzione strade (al netto oneri urbanizzazione)	€	55.005,53
4	Manutenzione verde	€	1.000,00
5	Sgombero neve	€	0,00
6	Protezione civile	€	0,00
7	Biblioteca	€	41.999,44
8	Servizio necroscopico e cimiteriale	€	27.642,26
<b>Totale costi servizi anno 2014</b>		€	237.372,62
<b>Gettito previsto TASI anno 2014</b>		€	40.589,02
<b>Differenza</b>		€	197.703,61
<b>Percentuale finanziamento dei costi</b>			17,10%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti i decreti ministeriali con cui è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 prima al 28 febbraio 2014, poi al 30 aprile 2014, poi al 31 luglio 2014 e infine al 30 settembre 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del*

*Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di determinare le seguenti aliquote della Tasi:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALiquOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	1,2 x mille
ALTRI IMMOBILI	1,2 x mille

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportati a tergo.

Con otto voti favorevoli e tre contrari( minoranza consiliare), espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1)di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
- 2)di applicare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014 :

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALiquOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	1,2 x mille
ALTRI IMMOBILI	1,2 x mille

3)di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

4)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Con otto voti favorevoli e tre contrari( minoranza consiliare), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000,N..267**

Il sottoscritto responsabile dell'area Finanziaria,

**DICHIARA**

di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione.

Il Responsabile dell'area  
F.to Maddalena LOPEZ

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 T.U.L. 18.08.2000,N. 267**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario,

**DICHIARA**

di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Maddalena LOPEZ

---

**IL SINDACO**  
F.to Dr. Giulio EMANUELE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott. Pierluigi GESUALDI

---

**CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ registro pubblicazione Albo on -Line

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, viene iniziata il 12.09.2014 la pubblicazione all'albo pretorio on-line ([link sul sito internet del Comune](#)) per quindici giorni consecutivi.

Li 11.09.2014

*Il Responsabile del Servizio*  
F.to Salvatore Racioppi)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

( ) è stata affissa all'albo pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, art. 134 T.U.E.L., senza reclami;

( ) è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134-comma 3- T.U.E.L.);

( ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva- art. 134- comma 4- T.U.E.L.;

Li

*Il Responsabile del Servizio*  
(Salvatore Racioppi)